

N. 2382/15 Prot.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI

Il Procuratore della Repubblica F.F.

Letta la nota del Dirigente Amministrativo allegata,

Ritenuto meritevole il lavoro effettuato dall'Ufficio Affari Civili e condividendo le ragioni poste alla base dell'adozione delle linee guida allegate che corrispondono sicuramente ai nuovi criteri di efficacia ed efficienza delle procedure che ogni Ufficio è tenuto a perseguire nei confronti di tutti i soggetti interessati;

Ritenuta l'opportunità

Dispone

L'adozione delle allegate linee Guida sulla negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzio.

Qualora per qualsiasi ragione dovessero intervenire variazioni normative e/o organizzative in materia che abbiano incidenza sulle citate linee guida, dovrà darsene comunicazione al responsabile dell'Ufficio Affari Civili al fine di poter procedere agli opportuni adeguamenti.

Si richiede al signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, al quale il presente provvedimento sarà comunicato, la possibilità che le stesse siano pubblicate anche sul sito istituzione del proprio ordine locale.

Si provveda alla massima diffusione delle stesse ed in particolare si inseriscano sul sito dell'Ufficio.

Si comunichi alla dr.ssa Cellamare nonché a tutti i magistrati ed al Dirigente Amministrativo.

Manda altresì per doverosa conoscenza al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari nonché al Presidente del Tribunale di Trani.

Trani, **22 DIC. 2016**



Il Procuratore della Repubblica F.F.

**Il Procuratore Aggiunto
Dr. Francesco Giannella**



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani

ACCORDO TRA CONIUGI PER LA SEPARAZIONE, PER IL DIVORZIO E PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO. ART.6 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014 N.132

PROCEDURA PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA E/O AUTORIZZAZIONE

- COS'E'** Con l'entrata in vigore del citato decreto, l'Ufficio di Procura è competente al rilascio di un nullaosta o di un'autorizzazione per gli accordi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di *separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio* mediante apposita convenzione di negoziazione assistita, in base al quale verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune competente.
- CHI** può richiedere il rilascio del nulla osta o autorizzazione uno degli avvocati che ha sottoscritto l'accordo o un suo delegato
- COSA OCCORRE** L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono (art.5 co.1), le certificazioni ai sensi dell'art.5 co.2 del citato decreto.
- Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto** di quanto previsto dall'ex art.6 co.3 del citato decreto.
- L'accordo dovrà essere corredato da una **nota di deposito (cfr. allegato n.2)** contenente:
- L'indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi gli avvocati
 - la delega a uno degli avvocati per il deposito dell'accordo
 - l'eventuale delega a uno di loro per il ritiro dell'originale dell'accordo con il provvedimento del Magistrato
- L'accordo dovrà essere corredato dalla **documentazione**, in carta semplice, indicata nell'**allegato n.1**
- DOVE** L'accordo **in originale**, più una copia, dovrà essere depositato presso la Segreteria degli Affari Civili della Procura di Trani, ubicata al 2° piano, responsabile dott.ssa Benedetta Cellamare (In caso di assenza e/o impedimento temporaneo della dott.ssa Cellamare la stessa sarà sostituita per il compimento di atti urgenti e/o in scadenza dal Dr.Cotugno Domenico, coadiuvato dalla signora Di Mango Anna Maria)
- COSTO** Esente da costi
- TEMPISTICA** entro **3 giorni lavorativi** dalla presentazione dell'accordo, salvo imprevisti.
- Il provvedimento del Procuratore della Repubblica viene comunicato con messaggio di posta elettronica certificata ad entrambi gli avvocati.
- Si fa presente che, ai sensi dell'art.6 del D.L.132/14, i **dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorrono dalla "data certificata"**

**NOTA DI DEPOSITO DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI
CONVENZIONE ASSISTITA – DECRETO-LEGGE 132/14**

ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA (data dell'accordo)

TRA

..... C.F.
Assistita dall'Avv..... PEC

E

..... C.F.
Assistita dall'Avv..... PEC

per la soluzione consensuale di:

- separazione
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

- minorenni maggiorenni incapaci
- maggiorenni economicam.non autosufficienti maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti trasferimento patrimoniale senza patti di trasferimento patrimoniale

- Si delega al deposito del suddetto accordo l'Avv.....
- Si delega per il ritiro dell'originale dell'accordo comprensivo del provvedimento del P.M. per entrambe le parti, l'Avv.....

Firma degli Avvocati



Procura Repubblica presso il Tribunale di Trani

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI

DEL DECRETO-LEGGE 132/14

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SEPARAZIONI

- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- stato di famiglia
- certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza)

In presenza di figli minori o maggiorenni economicam. non autosuff. o autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave, vedi in calce la documentazione richiesta.

Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza

DIVORZI

- Atto integrale dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato
- stato di famiglia di entrambi i coniugi
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
- **oppure** copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale con provvedimento di autorizzazione a vivere separati
- **oppure** copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014)
- **oppure** copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

In presenza di figli minori o maggiorenni economicam. non autosuff. o autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave, vedi in calce la documentazione richiesta.

Competenza territoriale: la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza

MODIFICHE

➤ stato di famiglia e di residenza dei coniugi per tutte le richieste e:

in caso di modifiche della **separazione**:

- copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata
- **oppure** copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato
- **oppure** copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014)
- **oppure** copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

In caso di **modifiche del divorzio**:

- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato
- **oppure** copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014)
- **oppure** copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

In presenza di figli minori o maggiorenni economicam. non autosuff. o autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave, vedi in calce la documentazione richiesta.

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

ATTENZIONE

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in presenza di:

- **figli minorenni - maggiorenni economicamente non autosufficienti - maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave :**
 - dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi relativa agli ultimi tre anni o un'autocertificazione con allegata copia del proprio documento;
 - nell'accordo, si deve dare atto della presenza del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
 - dovrà, inoltre, essere allegata la relativa certificazione sanitaria in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
- **figli maggiorenni autosufficienti economicamente:**

nell'accordo si deve dare atto dell'indipendenza del figlio maggiorenne.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Dott.ssa Benedetta Cellamare*)